



**Università
degli Studi
di Palermo**

Area Didattica e Servizi agli Studenti
Settore Post Lauream
U.O. Esami di Stato

IL RETTORE

VISTO il Decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare, l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto decreto legge 9 gennaio 2020 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore" e, in particolare, il Capo II, Sezione III del Titolo I relativo a "Titoli accademici ed Esami di Stato";

VISTO il Regio Decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante "Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori" e, in particolare, gli artt. 51 e 52;

VISTA la Legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

VISTO il Decreto Ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, recante "Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni";

VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modificazioni, concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 Giugno 2001, n. 328 recante "Modifiche ed Integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio n. 15 e in particolare l'art. 6, comma 4, con cui sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2 del decreto legge n. 22 del 2020, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari;



VISTA l' Ordinanza Ministeriale n. 428 del 19 Giugno 2025 nella quale sono indette per l'anno 2025, la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di attuario e attuario junior, chimico e chimico junior, ingegnere e ingegnere junior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto junior e pianificatore junior, biologo e biologo junior, geologo e geologo junior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale junior, biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n.104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n.170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

VISTO l'art. 12 del D.M. 28 giugno 2012 n. 196, relativo agli "studenti in situazione di handicap e studenti affetti da dislessia";

INDICE

ART. 1

La I e II sessione anno 2025 dell'esame di Stato di Abilitazione all'esercizio delle professioni di chimico e chimico junior, ingegnere e ingegnere junior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto junior e pianificatore junior, biologo e biologo junior, geologo e geologo junior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale junior, zoonomo e biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale.

ART. 2

Per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni indicate al precedente Art. 1 è richiesto il possesso delle Lauree previste dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

ART. 3

“Agli esami di Stato per l'esercizio della professione di **Assistente Sociale** specialista (sez. A) sono ammessi anche gli assistenti sociali, non in possesso di laurea specialistica, iscritti all'albo, ai sensi della normativa previgente, da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.” Cit. art.22 comma 3 D.P.R. n. 328 del 05 giugno 2001;



ART. 4

I candidati in possesso di qualunque laurea in **Ingegneria** conseguita secondo il vecchio ordinamento (previgente al D.M. 509/1999) possono partecipare all'esame di Stato per tutti e tre i settori in cui è suddiviso l'albo. In ogni sessione può essere sostenuto l'esame per uno solo dei settori. Ogni laureato del vecchio ordinamento dovrà indicare nell'istanza il settore per il quale intende sostenere l'esame e il percorso formativo, coerente con il settore richiesto, le cui materie caratterizzanti saranno oggetto della prova;

ART. 5

I candidati in possesso di una **Laurea in Psicologia** secondo l'ordinamento previgente al DM 509/1999 devono presentare una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che abbiano svolto il tirocinio pratico annuale post-lauream, come prescritto dal D.M. 13/01/1992 n. 239.

I laureati in Psicologia nella classe 58/S e della classe LM51 devono presentare una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che abbiano svolto il tirocinio pratico annuale previsto dalla normativa vigente (D.M. 13/01/1992 n. 239 e DPR 328/2001).

Per tutte le pratiche relative all'ammissione, alle sedi e alle modalità di svolgimento del tirocinio, e per ottenere **l'attestazione di regolarità del tirocinio annuale svolto ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per Psicologo**, rivolgersi all'Ufficio Tirocini professionalizzanti - Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione - Edificio 15, Viale delle Scienze, Palermo.

Per i tirocini svolti presso il nostro Ateneo, il competente Ufficio Tirocini trasmette direttamente a questo Servizio, le attestazioni di compiuto tirocinio.

I candidati che hanno svolto il prescritto tirocinio professionalizzante presso altre sedi universitarie devono presentare un attestato rilasciato dall'Ufficio di Tirocinio di competenza dal quale risulti che abbiano svolto il tirocinio pratico prescritto dalle norme vigenti.

Si ricorda che non vanno allegati alla domanda di ammissione agli esami di Stato gli attestati rilasciati dalle singole strutture (enti sede di svolgimento del tirocinio). I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nella istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami di abilitazione.

ART. 6

I laureati nella classe **L-34** e nella classe **L-24** devono presentare una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che abbiano svolto il tirocinio pratico professionalizzante della durata di sei mesi svolto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 05/06/2001 n. 328).



Per tutte le pratiche relative all'ammissione, alle sedi e alle modalità di svolgimento del tirocinio, e per ottenere l'**attestazione di regolarità del tirocinio semestrale svolto ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per Dottore in tecniche psicologiche**, rivolgersi all'Ufficio Tirocini professionalizzanti - Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione - Edificio 15, Viale delle Scienze, Palermo.

Per i tirocini svolti presso il nostro Ateneo, il competente Ufficio Tirocini trasmette direttamente a questo Servizio, le attestazioni di compiuto tirocinio.

I candidati che hanno svolto il prescritto tirocinio professionalizzante presso altre sedi universitarie devono presentare un attestato rilasciato dall'Ufficio di Tirocinio di competenza dal quale risulti che abbiano svolto il tirocinio pratico prescritto dalle norme vigenti.

Si ricorda che non vanno allegati alla domanda di ammissione agli esami di Stato gli attestati rilasciati dalle singole strutture (enti sede di svolgimento del tirocinio). I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nella istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami di abilitazione.

ART. 7

I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di stato in una sola sede universitaria e non possono sostenere l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell' art. 1.

ART. 8

La domanda di ammissione, con i relativi documenti e versamenti allegati, all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e chimico junior, ingegnere e ingegnere junior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto junior e pianificatore junior, biologo e biologo junior, geologo e geologo junior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale junior, zoonomo e biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale, in carta semplice, deve essere presentata:

- **Per la I sessione 2025, dal 21 giugno 2025 al 30 giugno 2025**
- **Per la II sessione 2025, dal 22 settembre 2025 al 21 ottobre 2025**

- via **PEC**, utilizzando la propria PEC personale e non intestata a terzi, all' indirizzo pec@cert.unipa.it dell'Università degli Studi di Palermo riportando nell' oggetto la dicitura **“domanda di partecipazione agli esami di stato 2025”**.

La intera domanda firmata, inviata in un unico file alla PEC suindicata, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 del titolo di studio conseguito, necessario per la partecipazione all'esame di Stato;



- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 della certificazione di nascita (solo per i laureati in altri Atenei);
- attestazione del versamento di € **49,58**, sul c.c.p. n. 205906, intestato a: Agenzia Entrate - Centro operativo di Pescara; causale: **tassa di ammissione agli esami di Stato**;
- Pagamento bollettino PagoPa (stampato tramite il Portale Studenti al termine della compilazione della pratica) ricevuta del versamento di € **300.00** intestato a: Università degli Studi di Palermo causale: **contributo di partecipazione agli esami di Stato**;
- fotocopia del documento di identità;

Coloro che al momento della domanda di iscrizione non hanno ancora conseguito il titolo, devono presentare domanda di ammissione in qualità di LAUREANDI, rispettando i termini di apertura e di scadenza, a pena di esclusione dall'esame. Sono ammessi agli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni i candidati che conseguono il titolo accademico **entro e non oltre il 24 luglio 2025** per la prima sessione 2025 ed **entro e non oltre il 10 Novembre 2025** per la seconda sessione 2025 rispettando le medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati e trasmettendo successivamente alla mail esamistato@unipa.it, entro tre giorni dal conseguimento del titolo, un'autocertificazione ad esso relativa.

I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini indicati sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare. Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini qualora il Rettore ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

I candidati che pur avendo presentato istanza di partecipazione alla **prima sessione** dell'anno 2025, fossero nell'impossibilità di potere partecipare o espletare l'esame, possono presentarsi, solo ed esclusivamente, alla **seconda sessione** dello stesso anno, producendo a tal fine nuova domanda entro la data del **21 ottobre 2025** facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza, usufruendo, solo in questo caso, del pagamento della tassa e del contributo già effettuato per la prima sessione. Il candidato che, invece, si ritiri durante la prova perde il diritto all'esame e non può ottenere in nessun caso il rimborso della tassa e del contributo. Il candidato dichiarato non idoneo nella prima sessione, previa presentazione di nuova domanda e pagamento della tassa e del contributo, potrà ripetere l'esame nella sessione successiva dello stesso anno.

Non saranno prese in considerazione domande redatte utilizzando modulistica o bollettini di versamento diversi da quelli ufficiali o inoltrate con modalità diversa da quella sopra descritta.

In ordine alle autodichiarazioni rese, il candidato, nel caso in cui risultino dichiarazioni false e mendaci, incorrerà nelle sanzioni penali previste per le dichiarazioni non veritiere, la formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) e sarà dichiarato automaticamente decaduto dal diritto all'ammissione all'esame di abilitazione e non verranno rimborsate le tasse pagate.

I candidati hanno l'obbligo di prendere visione del presente bando nella sua interezza. Pertanto, gli stessi sono i soli responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per le procedure di ammissione al concorso e sono tenuti a controllarne l'esattezza; si impegnano, altresì, se vincitori, ad attenersi scrupolosamente al contenuto ed alle procedure relative alla fase dell'immatricolazione.



ART. 9

I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 o con certificazione attestante bisogni educativi speciali, connessi ad altro tipo di disturbo evolutivo specifico che incida sull'apprendimento, possono beneficiare, nello svolgimento delle prove di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi, facendone apposita richiesta secondo le modalità previste nel presente bando.

I candidati possono essere ammessi allo svolgimento della/e prova/e previste con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa della limitazione dell'attività del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per l'emergenza COVID-19, con riserva, da parte dell'Ateneo, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista.

Verranno adottate, sulla base delle necessità correlate alle richieste formulate, tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, secondo la procedura di seguito indicata:

- 1) i candidati dovranno compilare, contestualmente al perfezionamento della domanda di partecipazione, la sezione appositamente predisposta sul portale studenti dell'Università di Palermo, entro il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione del **30 giugno 2025** per la prima sessione 2025 e del **21 ottobre 2025** per la seconda sessione 2025;
- 2) i candidati dovranno, altresì, compilare in ogni sua parte, il modulo di richiesta degli ausili e dei tempi aggiuntivi, appositamente predisposto dal Ce.N.Dis (Centro di Ateneo per la Disabilità e la Neurodiversità), attraverso il seguente link <https://forms.office.com/e/i5TTi31PK1>
- 3) la relativa documentazione a supporto della citata richiesta (certificazione, diagnosi, ecc.) dovrà essere trasmessa, al seguente indirizzo cendis@unipa.it

Si precisa che il modulo appositamente compilato e la documentazione richiesta a supporto devono essere trasmessi inderogabilmente, entro il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione pena la non attribuzione degli ausili richiesti per lo svolgimento delle prove.

Con riferimento alla documentazione da inviare si fa presente quanto segue:

- a) Il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n.104 del 1992, dovrà presentare la certificazione comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto, al fine di consentire un'adeguata organizzazione del servizio richiesto. Il mancato invio della documentazione sopraindicata precluderà la predisposizione dei necessari ausili richiesti per lo svolgimento delle prove. Il candidato, con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n.104 del 1992, ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova
- b) Il candidato con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) di cui alla legge n.170 del 2010, dovrà presentare la certificazione della diagnosi rilasciata dal SSN o da centri o professionisti accreditati dalla propria Regione accompagnata da un documento di conformità rilasciato dal SSN. La certificazione deve essere rilasciata da non più di tre anni oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita. In considerazione della situazione emergenziale che ha comportato una



riduzione delle attività degli ambulatori del SSN, il Consiglio Scientifico del Ce.N.Dis valuta l'opportunità di ammettere anche le richieste dei candidati con diagnosi di DSA di cui alla legge n. 170/2010, basate su certificazioni rilasciate da più di tre anni o prive di conformità. In questi casi il candidato dovrà documentare di essere in attesa del rinnovo o della

certificazione di conformità da parte del SSN e l'Ateneo si riserva di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista.

Le certificazioni rilasciate da specialisti privati dovranno comunque essere complete e redatte secondo tutti i requisiti definiti dalla Consensus Conference sui Disturbi specifici dell'apprendimento del 2011. Al candidato con diagnosi di DSA, in conformità a quanto previsto dalle "linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al D.M. 12 luglio 2011, protocollo n. 5669, è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione.

c) Il candidato con bisogni educativi speciali connessi ad altro tipo di disturbo evolutivo specifico che incida sull'apprendimento deve presentare la documentazione rilasciata da uno specialista del SSN. Al candidato con tale tipo di diagnosi è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione su valutazione del Consiglio Scientifico del Ce.N.Dis, che potrà anche valutare l'opportunità di altre misure compensative coerenti con la documentazione presentata. La documentazione deve essere chiara e completa di tutte le informazioni utili a capire le necessità specifiche del candidato.

In caso di particolare gravità certificata l'Ateneo, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento della prova stessa, può consentire per tutti i tre casi sopra indicati, l'utilizzo di strumenti compensativi (es. calcolatrice non scientifica o affiancamento di un lettore scelto dall'Ateneo). Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari.

Il Consiglio Scientifico del Ce.N.Dis individua l'adattamento della prova coerente con la documentazione presentata e la comunica ai candidati all'indirizzo email indicato nel modulo.

I candidati con invalidità, disabilità, con DSA, con bisogni educativi speciali connessi ad altro tipo di disturbo evolutivo specifico che incida sull'apprendimento, residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure sopra descritte, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, disabilità, di DSA o del bisogno educativo speciale rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione in lingua italiana o in lingua inglese, conforme al testo originale, con la relativa autocertificazione.

Il Consiglio Scientifico del Ce.N.Dis dell'Università degli Studi di Palermo è l'organo di Ateneo incaricato ad esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti, ivi incluse le documentazioni straniere attestanti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento o di bisogno evolutivo speciale riconosciuta dalla normativa italiana.

Per le eventuali richieste di informazioni e/o risoluzioni di problematiche tecnico-informatiche, legate alla piattaforma per l'invio della certificazione, oggetto del presente articolo, è disponibile il seguente indirizzo mail: cendis@unipa.it



ART.10

Il candidato, previa registrazione sul [Portale Studenti](#), utilizza le proprie credenziali per la compilazione e la stampa della domanda di ammissione agli esami di Stato di abilitazione alla professione. Coloro che risultano già iscritti al Portale Studenti, possono utilizzare le proprie credenziali senza dovere effettuare una nuova registrazione.

La registrazione al Portale Studenti è obbligatoria per tutti coloro che vogliono sostenere l'Esame di Stato di abilitazione alle professioni.

Nella procedura di registrazione al Portale (composta da 4 passaggi) lo studente specifica i propri dati anagrafici, di residenza e di domicilio, indicando altresì un indirizzo e-mail valido, al quale vengono comunicate le modalità di attivazione dell'account personale ed i valori dello *username* e della *password*. Dopo la registrazione lo studente può modificare la password e l'indirizzo e-mail, previo controllo di validità del nuovo indirizzo.

La compilazione della domanda di partecipazione agli Esami di Stato può essere effettuata utilizzando una delle seguenti voci, presenti all'interno della sezione Pratiche Studente del Portale Studenti:

- **Nuova pratica:** pagina mediante la quale è possibile creare una nuova pratica;
- **Le mie pratiche:** pagina mediante la quale è possibile visualizzare la lista delle proprie pratiche, (tra cui quella relativa alla domanda per l'abilitazione all'esercizio della professione) e i dati principali associati ad esse.

Finché una pratica risulta "Da completare sul web", la pratica può essere modificata ed anche eliminata. Una volta confermata la pratica sul web, è possibile procedere alla stampa della domanda e del bollettino di versamento PagoPa. In caso di errori, il candidato può decidere di compilare una nuova pratica, specificare correttamente i dati e generare una nuova domanda di partecipazione agli esami di Stato, ignorando la vecchia pratica confermata.

ART. 11

La Commissione esaminatrice, ai sensi del art. 2 del D.M. n. 238 del 26/02/2021, viene nominata, in accordo con gli Ordini Professionali territoriali di riferimento, con apposito Decreto Rettorale che verrà pubblicato all'indirizzo: <https://www.unipa.it/servizi/esamidistato/>

ART. 12

L'esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni (Sez. A) di chimico, ingegnere, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore, biologo, geologo, dottore agronomo e dottore forestale, assistente sociale specialista è costituito, per la prima e seconda sessione 2025, **da prove scritte e orali**, previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 Giugno 2001, n. 328 recante "Modifiche ed Integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"; che si svolgeranno in presenza presso le sedi dell'Ateneo a partire dal **25 Luglio 2025** relativamente alla prima sessione 2025 e a partire dal **14 Novembre 2025** relativamente alla seconda sessione 2025;

L'esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni (sez. B) di chimico junior, ingegnere junior, architetto, architetto junior e pianificatore junior, biologo junior, geologo junior, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche



psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, agronomo e forestale junior, biotecnologo agrario, e assistente sociale è costituito, per la prima e seconda sessione 2025 , **da prove scritte e orali**, previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 Giugno 2001, n. 328 recante “Modifiche ed Integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’ esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; che si svolgeranno in presenza presso le sedi dell’Ateneo il **31 Luglio 2025** relativamente alla prima sessione 2025 e il **20 Novembre 2025** relativamente alla seconda sessione 2025;

Le prove si svolgeranno nell’ ordine cronologico di svolgimento indicato nel regolamento di riferimento di ciascuna professione;

Il non superamento delle prove scritte precluderà l’accesso alla prova orale.

ART.13

Gli abilitati nella Sezione B di Architetto , ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono esentati dalla prova scritta che abbia ad oggetto materie per le quali già sia stata verificata l'idoneità del candidato nell'accesso al settore di provenienza (art.17 comma 4 D.P.R. n.328 del 05 Giugno 2001);

Gli abilitati nella Sezione B di Biologo , ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A, sono esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica (art.32 comma 4 D.P.R. n.328 del 05 Giugno 2001);

Gli abilitati nella Sezione B degli Ingegneri ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A, sono esentati dalla seconda prova scritta, purchè il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta l'iscrizione. (art.47 comma 4 D.P.R. n. 328 del 05 Giugno 2001);

Per gli Ingegneri abilitati ad un settore che richiedono l'iscrizione ad altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
- b) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

ART.14

L’abilitazione all’ esercizio della professione di psicologo è conseguita previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all’attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale, che verrà disciplinata dal decreto ministeriale attuativo articolo 7, comma 2 della legge 8 novembre 2021 n. 163

ART. 15

Le date e gli orari di svolgimento delle prove scritte e orali saranno determinati dalle Commissioni esaminatrici e pubblicati sul sito degli Esami di Stato.

Le sedi di svolgimento delle prove saranno pubblicate sul sito degli Esami di Stato.

Per sostenere le prove scritte e la prova orale di Psicologo ogni candidato deve essere munito di un documento di riconoscimento in corso di validità.



Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 445/2001, i candidati non possono comunicare tra loro né con l'esterno, né possono consultare alcun testo, né introdurre in aula cellulari o altri mezzi di comunicazione, pena l'esclusione dall'esame. All'atto del riconoscimento in entrata per la prova scritta o pratica verrà chiesto di consegnare eventuali cellulari o altre apparecchiature informatiche che verranno restituiti alla fine della prova. Per tanto qualora si verificassero comportamenti contrari a tali norme la Commissione, potrà disporre l'annullamento della prova, con effetto immediato.

ART. 16

Responsabile del procedimento amministrativo, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge n. 24 del 7 agosto 1990 è il dott. Giuseppe Di Noto, Funzionario Responsabile della UO Esami di Stato.

I candidati hanno l'obbligo di prendere visione del presente bando nella sua interezza. Pertanto, gli stessi sono i soli responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per le procedure di ammissione al concorso e sono tenuti a controllarne l'esattezza; si impegnano, altresì, se vincitori, ad attenersi scrupolosamente al contenuto ed alle procedure relative alla fase dell'immatricolazione.

I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità previste dal regolamento (D.R. 243/2018 del 07 febbraio 2018).

LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO HA VALORE DI NOTIFICA.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente bando valgono le disposizioni richiamate nel DM n. 334 del 24 aprile 2013 e nelle leggi vigenti.

IL RETTORE
Prof. Massimo Midiri